



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza del 22.3.2018

N. /2017

**Tribunale Ordinario di Milano****Sezione Lavoro****Il Giudice di Milano**

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

, con l'Avv.to BALESTRO SILVIA, elettivamente  
domiciliato in Milano, corso di Porta Romana n. 6;

**RICORRENTE**

contro

**INPS** 80078750587, con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, elettivamente domiciliato in  
Milano, Via Savarè 1;

**RESISTENTE****OGGETTO: naspi.**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6.11.2017, ha convenuto in giudizio INPS per l'accertamento del diritto alla liquidazione anticipata della indennità Naspi come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 22/2015 e la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 15.050,27; in subordine ha chiesto l'accertamento il diritto al ripristino della Naspi; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.





Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

\*\*\*

È documentale in causa che in data 15/9/15 presentava domanda di Naspi che veniva accolta per complessivi 728 giorni per un importo iniziale di euro 1.131,30.

È del pari documentale che il ricorrente, in data 25.1.2016, otteneva dalla Camera di Commercio di Milano l'attribuzione della partita iva n. nell'ottica di avviare una attività di ristorazione e in data 18/2/16 presentava domanda di anticipo Naspi ex 8 del D.Lgs. 22/15.

Il ricorrente ha quindi esposto che, come richiesto dall'ente previdenziale, provvedeva a integrare la documentazione necessaria salvo che il successivo 31/5/16 31.5.2016 INPS rigettava la domanda con la seguente motivazione: "non è stata prodotta la documentazione attestante l'avvio dell'attività commerciale".

\*\*\*

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

In diritto, l'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 ha così stabilito: "*1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.*

*2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpi non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.*

*3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpi deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.*

*4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpi è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro*





*subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.*"

La disposizione, in punto di anticipazione Naspi, è chiaramente finalizzata a consentire che le somme che sarebbero state nel tempo erogate a titolo di Naspi, vengano riconosciute in un'unica soluzione per consentire l'avvio di una attività lavorativa autonoma o comunque imprenditoriale, in un'ottica virtuosa in cui dette somme, anziché assolvere ad una mera funzione di ammortizzatore sociale, rappresentino al contrario un mezzo per consentire al soggetto istante la fuoriuscita dallo stato di disoccupazione.

In tale contesto, è quindi evidente che il lavoratore, al fine di fondare la domanda, debba dare prova (non già dell'effettivo avvio di una attività) ma che la liquidazione integrale e immediata della Naspi rappresenti un *incentivo* (così la lettera della norma) all'avvio di tale attività.

Diversamente opinando, si invertirebbe l'ordine dei fattori, imponendo di fatto alla parte di avviare un'attività e poi richiedere il pagamento integrale della Naspi, di fatto così vanificando il senso della disposizione che imporrebbe alla parte di accollarsi oneri economici difficilmente sostenibili per effetto dello stato di disoccupazione e solo dopo richiedere la provvidenza economica.

Ciò ovviamente non preclude la possibilità di avviare l'attività e poi richiedere la Naspi, ma solo nella misura in cui la normativa prescrive che l'anticipo avvenga, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività medesima, così fissando unicamente il termine ultimo per presentare la domanda e non una condizione per la sua ammissibilità.

\*\*\*

Tanto detto, nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente dimostrato che, pendente il periodo di disoccupazione, richiedeva la partita Iva per l'esercizio di una attività economica, dava avvio ai lavori di sistemazione dei locali destinati all'esercizio di tale attività (ovvero pizzeria) così come presentava presso gli uffici comunali la documentazione di inizio attività (sempre ai medesimi fini).

Pertanto, la richiesta del ricorrente non era certamente fondata sulla mera circostanza dell'apertura della partita Iva, ma su elementi assolutamente sufficienti affinché INPS potesse positivamente valutare la domanda quale richiesta di *incentivo all'avvio di un'attività*.





\*\*\*

Per quanto detto la domanda è meritevole di accoglimento con la conseguenza che l'ente previdenziale deve essere condannata a corrispondere alla parte la somma complessiva di € 15.050,27, oltre interessi dalla presentazione della documentazione integrativa presentata in data 20/6/16 al saldo effettivo, contando che la contestazione sull'ammontare della Naspi è stata solo genericamente contestata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione anticipata della indennità Naspi ex art. 8 D.lgs 22/15 e per l'effetto condanna INPS alla corresponsione al ricorrente della somma complessiva di € 15.050,27, oltre interessi dal 20/6/16 al saldo effettivo;

condanna INPS a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.886,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva

Milano, 22.3.2018

Il Giudice  
Tullio Perillo

